Firmato digitalmente da
LUIGI DORIA
CN = DORIA LUIGI
C = IT

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

nel ricorso n 202107701 REG RIC TAR ROMA SEZIONE 3ª BIS

nell'interesse di

Laura GRECO (Lecce 4.12.84) residente in Castelletto S.T Via D. Alighieri, 32 B, GRCLRA84T44E506I elettivamente domiciliata in Lecce Via A. M. Caprioli, 8, presso lo studio dell'***Avv. Luigi Doria del foro di Lecce*** nel cui studio in Lecce Via A. M. Caprioli, 8, domicilia (cod. Fisc. DROLGU77A25E506X), che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti, il quale difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni alla pec **avv.luigidoria@pec.it o al n fax 08321793947**,

- ricorrente -

contro

MIUR, presso Avvocatura dello Stato

- resistente -

Nonché contro

Concone Chiara

Controinteressata

Crudo Francesco

controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

Del provv.to n decreto prot. n. 3406 del 20/08/2021 ed i relativi allegati (files excel contenenti elenco nominativi) denominato m_pi.AOOUSPNO.REGISTRO UFFICIALE.U.0003406.20-08-2021 e relativi allegati in formato excel contenenti nominativi

- pubblicato il 20-08-2021 (**Allegato 1**)

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara

<< IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge n.124 del 3.5.1999;

VISTA la Legge 104 del 5.2.1992 e la Legge n.68 del 12.3.1999; VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge n.107 del 13.7.2015;

VISTO il Decreto Legislativo n.59 del 13.4.2017; VISTO il Regolamento UE/2016/679;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTA l'O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo;

VISTO il D.M. 51 del 03.03.2021 che ha previsto la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 della citata O.M. n. 60/2020;

VISTI i provvedimenti di convalida, rettifica ed esclusione adottati da questo Ambito territoriale e comunicati al Sistema Informativo in esito alle risultanze delle verifiche amministrative, operate dal Dirigente Scolastico dell'istituzione

ove gli aspiranti hanno stipulato il primo contratto di lavoro, sulle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 9498 del 09/08/2021 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali provvisorie di supplenza per il personale docente di ogni ordine e grado;

DISPONE

In ottemperanza al disposto di cui all'O.M. 60 del 10 luglio 2020 e al D.M. n. 51 del 03 marzo 2021 la pubblicazione, sul sito istituzionale di questo Ufficio, delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale Docente ed Educativo di ogni ordine e grado di istruzione valevoli per l'a.s. 2021/22.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie.

Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costruzione delle stesse. Tali dati potranno essere visualizzati da ciascun Docente sul sito MIUR, nella sezione istanze on-line.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE

Giuseppe Bordonaro>>

- Di ogni altro atto o provvedimento presupposto connesso e/o conseguente anche se non noto

Premesso

Col ricorso principale in epigrafe veniva impugnato il provvedimento n. m_pi.AOOUSPNO.REGISTRO UFFICIALE.U.0002676.01-07-2021 Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara – a firma IL DIRIGENTE Giuseppe Bordonaro – testuale:

<<IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-Legge 29/10/2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTA l'O.M. n. 60 del 10/07/2020 con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno;

VISTO il D.D. n. 858 del 21/07/2020 recante modalità e termini di presentazione delle istanze relative alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22;

VISTI gli articoli da 3 a 7 dell'O.M. n. 60/2020, nonché le disposizioni di cui al D.D. n. 858/2020 circa i requisiti generali di ammissione;

VISTE le risultanze delle verifiche amministrative, operate dal Dirigente Scolastico dell'istituzione ove gli aspiranti hanno stipulato il primo contratto di lavoro, sulle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. 445/2000

DECRETA

***È disposta l'esclusione, per tutto il periodo di vigenza delle graduatorie, del punteggio dei candidati riportati nell'elenco allegato, per le classi di concorso indicate in corrispondenza di ciascun nominativo**. Lo scrivente Ufficio procederà all'esclusione dalle G.P.S., attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica. Il presente provvedimento, pubblicato sul sito di questo ufficio, è notificato agli interessati per il tramite dei Dirigenti Scolastici delle sedi di servizio. Avverso il presente provvedimento è ammesso*

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni>>

Docente	Istituz scolastica	Codice materia	motivazione
Greco Laura	ITA BONFANTINI	ADMM - Sostegno I grado	mancanza titolo di specializzazione
Greco Laura	ITA BONFANTINI	ADSS - Sostegno II grado	mancanza titolo di specializzazione

Pubblicato in data 1.7.21

- Di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente anche se non conosciuto

Il provvedimento impugnato è ingiusto e illegittimo per i segg

motivi:

- **Illegittimità propria della graduatoria - Eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione e difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione di legge (Decreto legislativo del 09/11/2007 - N. 206 artt 18**

e ss) e normativa europea (direttiva europea 2005/36 CE) **in tema di equipollenza di titoli stranieri**

La graduatoria è illogica e inattendibile contenendo esclusioni di titoli illegittime come quella oggetto di ricorso.

Di fatti, Greco laura, laureata in lingue e letterature straniere presso l'Università del Salento, conseguiva l'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso di inglese, francese e sostegno per le scuole secondarie di 1° e 2° grado (**Allegato 2**).

Presentava domanda telematica (**Allegato 3**) di inserimento nelle GSP (graduatorie scolastiche provinciali) in data 4.8.2020, esitata nel provvedimento in epigrafe di esclusione del punteggio per mancanza di titolo di specializzazione (cfr tabella richiamata dal provv.to).

Nella domanda è presente la indicazione del titolo abilitativo (cfr all. 2): cfr Sezione A.2 - Dettaglio Titolo di accesso alla graduatoria Dettaglio titolo accesso: Percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato e Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio Titolo Accesso Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - votazione originale 8.84 - votazione base 10 - votazione

rapportata 88 - votazione rapportata base 100 - data conseguimento 29/05/2020 - Istituzione presso cui è stato conseguito il titolo Universitatea Dimitrie Cantemir, Tirgu Mures (Romania) ente riconoscimento Ministero della giustizia della Romania data presentazione domanda riconoscimento 28/07/2020

Le questioni oggetto di giudizio sono state già affrontate e definite dalla Sezione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198; cfr. anche sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1521; 20 aprile 2020, n. 2495; 8 luglio 2020, n. 4380; 24 agosto 2020, n. 5173; 16 settembre 2020, n. 5467; 3 novembre 2020, n. 6774) e, da ultimo, con la recentissima sentenza N. 05415/2021REG.PROV.COLL. N. 03001/2020 REG.RIC. Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta).

La decisione amministrativa per cui è controversia risulta illegittima, anche perché non reca alcuna valutazione dei titoli esteri conseguiti dalla odierna ricorrente, ai fini di un loro possibile riconoscimento in Italia.

Difatti, alla stregua di quanto prescritto dal diritto primario unionale – in specie, gli artt. 45 e 49 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento - "le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale

richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente (v., da ultimo, sentenza 16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna,Racc. pag. I-4235, punto 21). 58 Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v. sentenze 14 settembre 2000,causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punti 23 e 31, e Commissione/Spagna, cit., punto 22)" (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 57-58). Trattasi di procedura di valutazione comparativa necessaria per "consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale" (Corte di Giustizia U.E., 6 ottobre 2015, in causa C- 298/14, Brouillard, punto 55).

In particolare, le autorità nazionali sono tenute a valutare il diploma prodotto dalla parte istante, onde verificare "se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere

all'attività di cui trattasi. 68 […] Tale valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare (v. sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 13, e Vlassopoulou, cit., punto17)" (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 67-68).

L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie manifesta l'illegittimità del diniego opposto dal Ministero intimato, il quale, anziché ritenere inammissibile l'istanza per difetto di legittimazione attiva, avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione delle parti ricorrenti, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata dai ricorrenti nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente. All'esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dagli appellanti, come attestato dai titoli esteri in proprio possesso, avrebbe dovuto verificare se sussistessero le condizioni per accogliere le istanze di riconoscimento all'uopo presentate in sede procedimentale.

Cfr sentenza CdS da ultimo citata:

<<Deve essere confermato e richiamato infatti quanto già affermato dalla sezione in materia: “le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno” (Cons, St, sez. VI , n. 1198/2020). L’amministrazione avrebbe dovuto quindi valutare “la qualificazione attestata dai diplomi, certificati ed altri titoli nonché dall’esperienza professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente” (Cons. St., sez. VI, n. 5173/2020)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 novembre 2020, n. 6837).>>

La ricorrente ha altresì ottemperato alla OM N. 60/2021 art. 7, comma 4, lett. e), presentando apposita domanda riconoscimento titoli stranieri **in data 28.7.2021**, tramite piattaforma telematica, **con assegnazione n. protocollo n 14441, che si allega**, su cui permane l’inerzia del Ministero (**allegato**).

Istanza cautelare

Posto quanto sopra sul fumus, il periculum rinviene dalla protezione costituzionale dei diritti invocati (artt 1, 2, 3, 4) e dalla conculcazione del diritto di accesso al lavoro, non rimediabile mercé i tempi di un ordinario giudizio .

Istanza autorizzazione notifica pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 cpa rubricato Notificazione del ricorso e suoi destinatari

Dovendo l'istante procedere a notifica dei controinteressati tutti (nel numero di migliaia), chiede cve che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità di pubblicazione sul sito MIUR o altra ritenuta idonea

P.Q.M.

Si chiede al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, di disporre l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensiva.

Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.

Con vittoria di spese e onorari.

Si producono i documenti come sopra elencati.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia») e dell'art. 129 c.p.a., si dichiara che il presente procedimento è esente dal contributo unificato in quanto l'istante possiede i requisiti i per potere ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nelle vertenze in tema di pubblico impiego trattate avanti l'autorità giudiziaria amministrativa.

Alla data di notifica del presente ricorso si è in attesa degli indirizzi da parte dell'USP Novara dei controinteressati.

Lecce, 22.10.2021

Avv. Luigi Doria

In ossequio alle disposizioni di cui alla ordinanza cautelare N. 202107336 REG.PROV.CAU. N. 07701/2021 REG.RIC. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) - sul ricorso numero di registro generale 7701 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Laura Greco, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti Concone Chiara, Crudo Francesco, non costituiti in giudizio per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPNO.REGISTRO UFFICIALE.U.0002676.01-07-2021 Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico N. 07701/2021 REG.RIC. Regionale per il Piemonte Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara di esclusione, per tutto il periodo di vigenza delle graduatorie, del punteggio dei candidati riportati nell'elenco allegato, per le classi di concorso indicate in corrispondenza di ciascun nominativo, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Greco Laura il

5/11/2021: previa sospensione dell'efficacia, impugnazione provv.to n decreto prot. n. 3406 del 20/08/2021 ed i relativi allegati (files excel contenenti elenco nominativi) denominato m_pi.AOOUSPNO.REGISTRO UFFICIALE.U.0003406.20-08-2021 e relativi allegati in formato excel contenenti nominativi - pubblicato il 20-08-2021, …

Ritenuta in ordinanza N. 202107336 REG.PROV.CAU. N. 07701/2021 REG.RIC. la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio scolastico regionale competente, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

In ossequio alle predette disposizioni, si inseriscono i seguenti avvisi:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); N. 07701/2021 REG.RIC. II.-

che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

- accoglie la richiesta misura cautelare e per l'effetto sospende la graduatoria N. 07701/2021 REG.RIC. impugnata nella parte in cui non include la ricorrente;

- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

- compensa le spese della presente fase cautelare;

- rinvia al Presidente delle Sez. IV bis, sezione competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la fissazione del merito. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Raffaele Tuccillo, Primo Referendario Silvia Piemonte, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Silvia Piemonte Giuseppe Sapone IL SEGRETARIO

Ex art 22 cad il sottoscritto Avv. Luigi Doria, difensore di laura Greco, attesta la conformità all'originale da cui è stato estratto del presente file digitale